

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITI CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 12.2.1998
(Art. 4, comma 1 e 2, della L.R. 5 agosto 1996, n. 27)

***Nota:** Escluso dall'applicazione delle liberalizzazioni delle attività economiche (art. 34, comma 8 DL 201/2011)
Vedere innovazioni introdotte dall'art. 37 del DL 201/2011 e art. 36 del DL 1/2012.*

CAPO 1

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente di seguito denominati rispettivamente taxi e n.c.c., intesi quali autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale.
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 (Commissione consultiva)

1. E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:
 - a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
 - b) un dipendente comunale;
 - c) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio taxi;
 - d) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
 - e) n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti.
4. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

Art. 3
(Modalità di funzionamento)

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
4. E' causa di decadenza della qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificato a tre sedute consecutive della medesima.
5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono.
6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II
Numero, tipo e dotazioni dei veicoli da adibire
ad ogni singolo servizio

Art. 4
(Numero dei veicoli)

1. Nel territorio comunale di Pesian di Prato:
 - a) le autovetture da adibire al servizio taxi sono in numero di 0 di cui n. 0 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
 - b) le motocarrozette da adibire al servizio taxi sono in numero di 0;
 - c) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio taxi sono in numero di 0;
 - d) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 3 (tre) di cui n. 1 (una) attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
 - e) le motocarrozette da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 0;
 - f) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 1.
2. Il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di taxi)

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dall'Ufficio comunale competente.

2. Devono portare sul tetto se autovetture o in altra parte ben visibile un contrassegno luminoso con la scritta taxi che deve essere acceso quando il mezzo è libero e spento quando è occupato.
3. La colorazione esterna delle autovetture immatricolate per la prima volta deve essere bianca, così come individuata dal decreto 19.11.1992 del Ministero dei Trasporti. Entro il 1° settembre 1999 tutti i mezzi adibiti al servizio taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.
4. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivo atti a ridurre i carichi inquinanti così come individuati dalle vigenti normative.
5. Sul lato posteriore destro dei veicoli è applicata una targhetta con la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO, il numero d'ordine assegnato con la licenza e lo stemma comunale.
6. La targhetta di cui al comma 5 deve essere piombata ed avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10;
 - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO e con le cifre color nero per il numero assegnato.
7. All'interno delle autovetture devono essere collocati in modo visibile e nelle seguenti posizioni:
 - a) sul retro del sedile anteriore destro un esemplare delle tariffe fornite dal Comune;
 - b) sul montante posteriore sinistro una targhetta, con il numero assegnato dal Comune, di forma circolare di cm. 8 di diametro, di colore bianco con caratteri di colore nero per la scritta taxi e con cifre di colore nero per il numero comunale.

Art. 6

(Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente)

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonché un contrassegno posteriore recante la dicitura COMUNE DI PASIAN DI PRATO, lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. e il numero assegnato alla licenza. Le forme di detti contrassegni devono essere conformi ai bozzetti depositati presso l'ufficio comunale competente.
2. Il contrassegno posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: cm 8 x cm 10
 - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI PASIAN DI PRATO e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune e il numero assegnato dal Comune.
3. I veicoli a trazione animale devono essere muniti dei contrassegni cui ai commi 1 e 2.

Art. 7
(Controllo dei veicoli)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, le autovetture da adibire al servizio taxi ed al servizio di n.c.c. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della polizia municipale per l'esercizio del controllo.

CAPO III

Modalità per lo svolgimento dei servizio

Art. 8
(Posteggio di stazionamento taxi)

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo. predisposte. Dette aree vengono individuate dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa acquisizione del parere della Commissione.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopradetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato interdire l'uso di dette aree quando lo ritenga necessario, nonché disporre l'eventuale spostamento in altra area per motivi, di interesse pubblico.
4. Le autovetture taxi possono altresì sostare, senza intralciare la viabilità, in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e nello spazio assegnato dagli agenti municipali.
5. E' fatto divieto di caricare l'utenza in prossimità del posteggio e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 9
(Stazionamento per lo svolgimento del
servizio noleggio con conducente)

1. Lo stazionamento delle autovetture di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
2. Il Sindaco o l'Assessore delegato individua, con proprio provvedimento, le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente qualora nel Comune non sia esercito il servizio taxi.

Art. 10
(Richiesta del servizio taxi)

1. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale e la richiesta dell'utente può essere avanzata:
 - a) direttamente presso le aree pubbliche di stazionamento;
 - b) in via telefonica all'indirizzo di una singola area di stazionamento munita di apparecchio telefonico;
 - c) a mezzo di un servizio centralizzato di radiotelefono cui sono collegate le autovetture adibite al servizio. Il servizio centralizzato deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato.

Art. 11
(Turni ed orari del servizio taxi)

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, sentita la Commissione, può regolare con proprio provvedimento il servizio taxi con turni ed orari.
2. Spetta alla polizia municipale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze dell'utenza, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

Art. 12
(Trasporto soggetti portatori di handicap).

1. I servizi di taxi e n.c.c. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili sulle autovetture a ciò predisposte e i cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di licenza di taxi e di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 lettera a) e lettera e) dell'articolo 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 13
(Servizi ad itinerari fissi)

1. In conformità a quanto disposto dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) con gli autoveicoli adibiti al servizio taxi è vietato esercitare servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea.

Art. 14
(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti dei veicoli in servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica, diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
 - d) entrare, su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della Strada;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) tenere nel veicolo oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio comunale;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
 - n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
 - o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
 - p) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi in ambito comunale, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - q) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
 - r) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
 - s) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - t) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
 - u) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
 - v) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
 - z) comunicare la sospensione del servizio per ferie agli uffici comunali competenti.

Art. 15
(Obblighi specifici per l'esercente il servizio
noleggio con conducente)

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14, dalla lettera a) all a lettera o), l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:
 - a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse;
 - b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - d) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 16
(Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente)

1. I conducenti taxi e n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.
2. In particolare il conducente di taxi ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) ottenere in caso di attesa. richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento.

Art. 17
(Divieti per i conducenti di taxi e noleggio
con conducente)

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di taxi e n.c.c. di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o mangiare durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;
 - g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - h) trasportare animali di loro proprietà;

- i) applicare nell'autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- 1) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.

Art. 18

(Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi)

- 1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 17 all'esercente il servizio taxi è vietato:
 - a) far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
 - c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale VETTURA LIBERA;
 - d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti fatta salva la loro esplicita richiesta;
 - g) iniziare il servizio nel territorio di altro comune;
 - h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
 - i) adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

Art. 19

(Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente)

- 1. E' vietata la sosta delle autovetture adibite a noleggio con conducente nei posteggi di stazionamento previsti per il servizio taxi.

Art. 20

(Avaria del veicolo)

- 1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 21

(Veicoli di scorta)

- 1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

CAPO IV

Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.

Art. 22 (Tariffe)

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
2. Le tariffe del servizio taxi sono modificate con deliberazione della Giunta comunale previo parere della Commissione.
3. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura in lingua italiana e, facoltativamente, in altre lingue.

Art. 23 (Componenti della tariffa taxi)

1. I tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Pesian di Prato hanno l'obbligo di applicare le tariffe approvate dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:
 - a) tariffa multipla per il servizio urbano;
 - b) base chilometrica per il servizio extraurbano (pari a 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
 - e) tariffa minima, esclusi i supplementi (comprendente 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
 - d) sosta oraria;
 - e) supplemento corsa festiva;
 - f) supplemento corsa notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
 - g) supplemento bagagli (per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione);

- h) supplemento per animali (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);
- i) il pedaggio autostradale è a carico dell'utente.

Art. 24
(Tassametro per il servizio taxi)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dal Comune.
3. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in lire italiane;
 - d) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione. In particolare il tassametro è azionato:
 - a) nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta di servizio mediante radio-taxi;
 - b) nel momento della partenza dal posteggio, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata sul telefono del posteggio;
 - c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente.
5. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 5.

CAPO V
Requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per
servizio di noleggio con conducente

Art. 25
(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca i cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducente di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 26;
 - d) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
 - e) essere proprietario o comunque. possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dello stesso Comune;
 - g) non essere titolari di licenza taxi o di n.c.c. rilasciata da altro Comune;
2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso l'amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati

che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- e) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- f) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- g) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale;
- h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 27

(Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono rilasciate dal Comune di Pesian di Prato in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'articolo 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.
3. Il concorso è bandito dalla Giunta comunale.
4. Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni.
5. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Art. 28

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;

- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
- e) la valutazione dei titoli.

Art. 29
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
 - b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 - g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
 - h) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 comma 1 lettere f) e g) e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.
5. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 4.1.1968 n. 15, viene richiesta all'interessato ovvero acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 30
(Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Il competente ufficio comunale o apposita commissione procede all'istruttoria preliminare

delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili.

2. L'Amministrazione comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2 comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 31

(Validità delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ai fini del comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 attestante il permanere dei requisiti di cui all'articolo 26 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 27. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.
3. L'eventuale ulteriore documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
4. Il titolare della licenza od autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma 3, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 32

(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.
L'Amministrazione comunale, previo parere della Commissione autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 33

(Figure giuridiche)

art. 11, L.R. 5.8.1996 n. 27

1. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della L.R. 27 agosto 1996 n. 27, fermo restando la titolarità in

capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:
 - a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
 - b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
 - c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla L.R. 27 agosto 1996 n. 27.
3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.
4. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso.

Art. 34

(Trasferibilità della licenza per atto tra i vivi)

art. 13, L.R. 5.8.1996, n. 27

1. L'attestazione dell'inabilità o idoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. sono anche trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5.8.1996, n. 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 35

(Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare)

art. 13, L.R. 5 agosto 1996, n. 27

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 comma 2 della L.R. 5 agosto 1996 n. 27.

2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.
3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
4. Il subentrante od il sostituto, ai sensi del comma 2 deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

Art. 36
(Collaborazione familiare)
art. 14, comma 4, L.R. 5.8.1996 n. 27

1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente,
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14, comma 4, della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi della legge 15/1968 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 27.
2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito e ne riporta nota nella licenza o nell'autorizzazione.
3. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 15/1968, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.
5. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 37
(Ferie)
art. 14, comma 1, lett. c), L.R. 5.8.1996, n. 27

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

CAPO VI

Illeciti e sanzioni

Art. 38 (Sanzioni)

1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della L.R. 5.8.1996 n. 27.
2. Ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nella misura minima degli importi previsti nelle mani dell'agente accertatore, o entro 60 giorni, nel caso di immediata contestazione della violazione a carico del contravventore. In caso di rifiuto all'oblazione si applicherà la procedura prevista dalla L.R. 17.1.1984 n.1.

Art. 39 (Diffida)

1. E' soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:

- a) non detenere nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non esercitare con regolarità il servizio;
- c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
- d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
- e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- 9) mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Art. 40 (Sospensione della licenza o della autorizzazione)

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c) violazione dell'articolo 17. lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - d) violazione dell'articolo 17, lettera c);
 - e) violazione dell'articolo 18 lettera g);
 - f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi

- o utenti,
 - g) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - h) violazione dell'articolo 36, comma 4;
 - i) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 39 nell'arco di due anni.
 3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art. 41

(Sospensione cautelare dal servizio)

1. E' facoltà del Sindaco sospendere dal servizio il titolare di licenza taxi o di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 42

(Decadenza della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il Sindaco dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 32;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - c) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 32 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 35;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
 - f) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla L.R. 5.8.1996 n. 27 e dal presente regolamento;
 - g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 40;
 - h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 26, lettera i);
 - i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

Art. 43
(Revoca della licenza o della autorizzazione)

1. Il Sindaco dispone la revoca della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 26;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 40;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

CAPO VII
Norme Finali

Art. 44
(Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento n.c.c. nel Comune di Pesian di Prato per il servizio svolto con autoveicoli, adottato con deliberazione n. 127 del 19/2/1988, ravvisato immune da vizi dal C.P.C. di Udine il sub n. 20839/43894 ed approvato dalla Giunta regionale con atto n. 2884 del 19/5/1988.

Art. 45
(Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale)

1. Eventuali modifiche allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*** **